



Giunta Regionale della Campania

Allegato 10
(Punto 3 del dispositivo)

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE CAMPANIA – N. 52 DEL 20 NOVEMBRE 2006

Allegato alla proposta di delibera per il riconoscimento di debito fuori bilancio

SCHEDA DI RILEVAZIONE DI PARTITA DEBITORIA EX D.G.R.C. N.1731 DEL 30.10.2006

N°10 /2015

DIPARTIMENTO 55- DIREZIONE GENERALE 14 -UNITA' OPERATIVA DIRIGENZIALE 04

Il sottoscritto Dott. Bruno De Filippis , nella qualità di dirigente della UOD 04, della Direzione Generale 14, Dipartimento 55, alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla stessa Unità Dirigenziale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nella relazione che segue, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa a mezzo di sottoscrizione della presente

ATTESTA

quanto segue:

Generalità dei creditori:

Dipendente: Squillante Angelo nato a Napoli il 20/08/1958 matr. 5916
c.f. **SQLNGL58M20F839F**

Avvocati : **Squillante** Alessandro e **Turrà** Sergio Via G.Sanfelice 24 -Napoli

Oggetto della spesa: retribuzione, interessi legali, rivalutazione monetaria, spese di giudizio

Tipologia del debito fuori bilancio: Sentenza

Relazione sulla formazione del debito fuori bilancio:

Con nota prot .n.665838 del 08/10/2014 (prat. n. 1210/2012 CC Adv.ra) l'Ufficio Speciale Avvocatura Regionale ha trasmesso alla D.G. per le Risorse Umane (14), U.O.D. 04, la sentenza n. 17374/13 del Tribunale di Napoli depositata il 06/12/2013 e notificata , in forma esecutiva, a questa Amministrazione, il 13/06/2014

Il Tribunale di Napoli ha accolto la domanda del ricorrente Sig. Squillante Angelo annullando la sanzione disciplinare irrogata al predetto dipendente in data 11/08/2011 con nota prot. n. 2011 -0625461 con ordine alla Regione di versare all'istante la somma trattenuta pari a 20 giorni di retribuzione nell'ammontare di €. 1.088,74.

Il Tribunale di Napoli ha, altresì, condannato la Regione Campania al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi €. 1200,00 oltre IVA e CPA come per legge con attribuzione.



Giunta Regionale della Campania

Allegato 10
(Punto 3 del dispositivo)

L' Unità Operativa Dirigenziale 04 con nota prot.n. 0745015 del 06/11/2014, ha richiesto alla UOD 07 (Trattamento Economico) , le somme lorde dovute al predetto dipendente a titolo di interessi legali e rivalutazione monetaria.

La U.O.D 07, con nota prot .n. 173208 del 12/03/2015 ha fornito riscontro alle suddette richieste comunicando l'importo degli accessori da applicare alla sentenza in parola;
Questo Ufficio, come disposto dalla deliberazione G.R. n.1731 del 30.10.2006 ha provveduto a completare l'istruttoria per il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, redigendo la scheda di rilevazione di parte debitoria;

Tipo ed estremi dei documenti comprovanti il credito:

- Sentenza n. 17374/13 del Tribunale di Napoli depositata il 06/12/2013 e notificata in forma esecutiva il 13/06/2014

TOTALE DEBITO

€. 3.147,62

Sig.r Squillante Angelo matr. 5916

- Importo lordo a titolo di retribuzione riconosciuto in sentenza €. 1088,74
- interessi legali maturati al 26/06/2015 €. 47,22
- Oneri riflessi a carico dell'Amministrazione €. 489,10
1.625,06
- Competenze per spese di giudizio avv.ti Squillante A. e Turrà S. €. 1.522,56

Sulla base degli elementi documentali disponibili e controllati

ATTESTA

altresì che:

- trattasi di obbligo di pagamento da includersi fra i debiti fuori bilancio di cui all'art. art. 47 commi 3 e 5 L.R. 7/2002, derivante da pronuncia di condanna ex art. 431 c.p.c.;
- saranno assolti gli adempimenti di cui all'art. 23 co. 5 L. 289/2002.

Allega in copia la seguente documentazione :

- nota prot.n. 665838 del 08/10/2014 dell'Ufficio Speciale Advocatura Regionale;
- sentenza 17374/13 del Tribunale di Napoli depositata il 06/12/2013 e notificata in forma esecutiva il 13/06/2014
- Prospetto di calcolo competenze legali
Napoli, 20/03/2015

Il responsabile della P.O.
dott. Giuseppe Ianniello

Il Dirigente
dott. Bruno De Filippis



103
Giunta Regionale della Campania

Ufficio Speciale
Avvocatura Regionale
Unità Operativa Dirigenziale
Ambiente, Lavoro, Personale

Dip. 55 - Dir. Gen.14 – UoD 04

Contenzioso del lavoro in collaborazione
con l'Avvocatura Regionale - Esecuzione
Giudicati – Ufficio Disciplinare

REGIONE CAMPANIA

Prot. 2014. 0665838 08/10/2014 11,54
Att. : A.G.C.4 Avvocatura

Ass. : 551404 UOD Contenzioso lavoro in coll...

Classifico : 4.1.1.



OK
10 OTT. 2014

Via S. Lucia 81 - 80132 Napoli

RACCOMANDATA A MANO

N. Pratica: C.C. 1210/2012

Oggetto: Trasmissione sentenza n. 17374 del
10/12/2013 del Tribunale di Napoli – Sez. Lavoro
– Riscontro nota n. 0616465 del 18/09/2014

In riscontro alla nota in oggetto si trasmette copia della sentenza n. 17374 del GdL di
Napoli.

Il Dirigente dell'Uod
Avv. Pasquale D'Onofrio

Avv. Rosa Iossa 0817963675

D/C

17374
13

STUDIO LEGALE
Avv. SERGIO TURRÀ
Patronato di Napoli
Avv. SA...
NAPOLI - V. G. Sanfelice, 24
Tel./Fax 081 551 33 54

CC 1214/12

Cofe E. Sud

2 copie CONF.

2 copie Es. n. 11

TRIBUNALE DI NAPOLI

1a Sezione Lavoro e Prov.

Facciate n. TURRÀ

dott.ssa Alessandra

Scrittura GRADIS

(art. 19 L. 21/73 n. 833)

Napoli... 1.0 DIC. 2013

Il Cancelliere

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice unico di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, Santulli, all'udienza del 9 ottobre 2013 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa di lavoro iscritta al n. 53578/11 R.G.Cont.

TRA

SQUILLANTE Angelo, rappresentato e difeso dagli Avv. ti Alessandro Squillante e Sergio Turrà giusta procura a margine del ricorso ed elettivamente domiciliato presso il secondo in Napoli alla via G. Sanfelice, 24

RICORRENTE

CONTRO

REGIONE CAMPANIA in persona del legale rapp.p.t., rappresentata e difesa, giusta procura generale ad lites dall'Avv. Rosa Iossa con la quale elettivamente domicilia in Napoli, alla via S.Lucia, 81

OGGETTO: sanzione disciplinare

FATTO E DIRITTO

Con ricorso del 22 dicembre 2011 l'istante, impiegato della Regione Campania, assegnato al Settore Programmazione Interventi di protezione Civile sul territorio, ha convenuto in giudizio il Comune di Napoli per l'annullamento del provvedimento disciplinare irrogato l'11.8.2011, con la condanna della Regione al pagamento in suo favore della somma di € 1088,74, spese vinte da attribuirsi.

Ha esposto:

- di essere assegnato presso il Centro Operativo di Pozzuoli;
- di aver ricevuto ordini di servizio con cui si vietava l'accesso a qualunque persona priva di autorizzazione;
- il 13.4.2011 si erano introdotti nell'area interdetta persone appartenenti alla troupe televisiva di Mediaset "Canale 5" per effettuare riprese di alcuni automezzi onde evidenziarne il mancato utilizzo;
- di aver informato di ciò il collega Cangiano Gennaro il quale, assieme ad altro collega aveva fatto presente a costoro della necessità di munirsi di autorizzazione;
- approfittando dell'allontanamento dei colleghi, gli intrusi si erano addentrati nella zona in questione ed uno si era introdotto all'interno di un automezzo;
- nonostante l'invito del Cangiano ad allontanarsi per attendere l'autorizzazione del Dirigente, uno di questi lo aveva schiaffeggiato mentre l'altro individuo, munito di telecamera, lo aveva aggredito con calci;
- di essere intervenuto, dopo aver assistito alla scena, tentando di riportare la calma e di aver raccolto, in quel frangente, un telefono cellulare caduto ad uno degli intrusi durante il trambusto mostrandolo mentre indicava loro l'uscita perché lo riprendessero;
- con nota del 15.4.2011 esso istante e gli altri colleghi del Centro avevano inviato una relazione al Dirigente del Settore;
- il 31.5.2011 aveva ricevuto contestazione disciplinare dal Dirigente del Settore dello Stato Giuridico in cui si richiamava una segnalazione del 27.4.2011 promanante dal Dirigente del Settore di sua appartenenza relativo ai fatti del 13.4.2011;

RESISTENTE

3 GIU 2014

GIUDIZIARI

73512

[Signature]

- di aver chiesto di consultare la relazione del 27.4.2011, accorgendosi che in realtà essa risaliva al 13.4.2011, in pari data era stata inviata al Dirigente Stato Giuridico, e che in essa non era menzionata alcuna condotta a lui riconducibile, violativa della disciplina contrattuale;

- di aver reso le proprie giustificazioni e di aver ricevuto l'11.8.2011 l'irrogazione della sanzione della sospensione dal servizio per 20 giorni con privazione della retribuzione per essersi appropriato di un telefono cellulare;

Ha lamentato: a) la decadenza dalla azione disciplinare; b) infondatezza nel merito; c) incongruità tra sanzione e comportamento adottato.

Nel costituirsi tempestivamente la Regione ha confutato in fatto e in diritto l'avversa prospettazione eccependo l'inammissibilità e infondatezza della domanda concludendo per la reiezione e il rigetto.

All'udienza di discussione, raccolto il libero interrogatorio del ricorrente è stata disposta ai sensi dell'art. 421 cpc l'acquisizione del DVD menzionato in memoria dalla Regione Campania; rimasta inerte la convenuta, autorizzato il deposito di note difensive, la causa è stata decisa mediante dispositivo letto e pubblicato in udienza.

Decadenza

La decadenza non ricorre.

E' indispensabile partire dal dato normativo.

L'art. 55 DLgs 165/01 come modificato dal DLgs 150/09, stabilisce che le disposizioni, incluse quelle interessanti ai fini di causa, come l'art. 55 bis, come si vedrà *"costituiscono norme imperative, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1339 e 1419, secondo comma, del codice civile, e si applicano ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, comma 2, alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2."*

Parte ricorrente lamenta che il potere di irrogare la sanzione in capo al datore di lavoro, è venuto meno per mancato rispetto dei termini di legge.

L'assunto è infondato a lume della documentazione in atti e della previsione applicabile.

Secondo l'art. 55-bis. Forme e termini del procedimento disciplinare

1. Per le infrazioni di minore gravità, per le quali è prevista l'irrogazione di sanzioni superiori al rimprovero verbale ed inferiori alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione per più di dieci giorni, il procedimento disciplinare, se il responsabile della struttura ha qualifica dirigenziale, si svolge secondo le disposizioni del comma 2. Quando il responsabile della struttura non ha qualifica dirigenziale o comunque per le infrazioni punibili con sanzioni più gravi di quelle indicate nel primo periodo, il procedimento disciplinare si svolge secondo le disposizioni del comma 4. Alle infrazioni per le quali è previsto il rimprovero verbale si applica la disciplina stabilita dal contratto collettivo.

2. Il responsabile, con qualifica dirigenziale, della struttura in cui il dipendente lavora, anche in posizione di comando o di fuori ruolo, quando ha notizia di comportamenti punibili con taluna delle sanzioni disciplinari di cui al comma 1, primo periodo, senza indugio e comunque non oltre venti giorni contesta per iscritto l'addebito al dipendente medesimo e lo convoca per il contraddittorio a sua difesa,



con l'eventuale assistenza di un procuratore ovvero di un rappresentante dell'associazione sindacale cui il lavoratore aderisce o conferisce mandato, con un preavviso di almeno dieci giorni. Entro il termine fissato, il dipendente convocato, se non intende presentarsi, può inviare una memoria scritta o, in caso di grave ed oggettivo impedimento, formulare motivata istanza di rinvio del termine per l'esercizio della sua difesa. Dopo l'espletamento dell'eventuale ulteriore attività istruttoria, il responsabile della struttura conclude il procedimento, con l'atto di archiviazione o di irrogazione della sanzione, entro sessanta giorni dalla contestazione dell'addebito. In caso di differimento superiore a dieci giorni del termine difesa, per impedimento del dipendente, il termine per la conclusione del procedimento è prorogato in misura corrispondente. Il differimento può essere disposto per una sola volta nel corso del procedimento. La violazione dei termini stabiliti nel presente comma comporta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa.

3. Il responsabile della struttura, se non ha qualifica dirigenziale ovvero se la sanzione da applicare è più grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, trasmette gli atti, entro cinque giorni dalla notizia del fatto, all'ufficio individuato ai sensi del comma 4, dandone contestuale comunicazione all'interessato.

4. Ciascuna amministrazione, secondo il proprio ordinamento, individua l'ufficio competente per i procedimenti disciplinari ai sensi del comma 1, secondo periodo. Il predetto ufficio contesta l'addebito al dipendente, lo convoca per il contraddittorio a sua difesa, istruisce e conclude il procedimento secondo quanto previsto nel comma 2, ma se la sanzione da applicare è più grave di quelle di cui al comma 1, primo periodo, con applicazione di termini pari al doppio di quelli ivi stabiliti e salva l'eventuale sospensione ai sensi dell'articolo 55-ter. Il termine per la contestazione dell'addebito decorre dalla data di ricezione degli atti trasmessi ai sensi del comma 3 ovvero dalla data nella quale l'ufficio ha altrimenti acquisito notizia dell'infrazione, mentre la decorrenza del termine per la conclusione del procedimento resta comunque fissata alla data di prima acquisizione della notizia dell'infrazione, anche se avvenuta da parte del responsabile della struttura in cui il dipendente lavora. La violazione dei termini di cui al presente comma comporta, per l'amministrazione, la decadenza dall'azione disciplinare ovvero, per il dipendente, dall'esercizio del diritto di difesa.

Nel caso di specie la sanzione irrogata, sospensione dalla servizio e dalla retribuzione per venti giorni è annoverata tra le sanzioni più gravi. Ciò comporta diverse conseguenze: a) il soggetto che deve attivare il procedimento è quello competente per i procedimenti disciplinari (nella specie il Settore per gli Affari Generali e lo Stato Giuridico del personale (comma 4); b) i termini del procedimento sono raddoppiati (comma 4).

Il termine per la contestazione decorre dalla data di ricezione degli atti da parte dell'ufficio competente che, nella specie, li ha ricevuti il 18.4.2011 (v. doc. 9 prod. ric.).

La contestazione andava fatta nel termine di 40 giorni (20X2) ed è effettivamente avvenuta il 31.5.2011; dopo l'audizione del ricorrente del 27.6.2011 l'irrogazione della sanzione doveva avvenire nei 120 giorni successivi (60X2) ed è avvenuta l'11.8.2011.

In ogni caso il termine massimo per la conclusione del procedimento computato dalla